

Regolamento per la disciplina comunale degli esercizi di somministrazione
di alimenti e bevande – atto di programmazione di cui all'art. 64

D.lgs 59/2010 e DGR 847/2011

**Programmazione comunale dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 64
D.lgs 59/2010 e d.g.r. 847/2011**

Art. 1 – Sfera di applicazione

1. Nel Comune di Assisi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sono soggetti alla disciplina del presente atto, emanata ai sensi dell'articolo 5 ter della legge regionale 03.08.1999, n. 24 e degli "Indirizzi e criteri qualitativi per l'insediamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande" di cui alla deliberazione della giunta regionale 26 luglio 2011, n. 847, di seguito semplicemente denominata "indirizzi regionali".
2. L'aggiornamento o adeguamento del presente atto di programmazione può essere effettuato in qualsiasi momento con la medesima procedura consiliare prevista per la sua approvazione.
3. La giunta comunale, in relazione ad esigenze che si dovessero manifestare, è espressamente autorizzata ad apportare motivate modifiche ai valori numerici indicati nell'allegato A, previa procedura di concertazione.
4. Per le procedure amministrative relative all'apertura o alla modifica di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande si fa riferimento a quanto stabilito al punto 7 degli indirizzi regionali ed alle altre norme di legge in materia.

Art. 2 – Classificazione degli esercizi

1. Ai sensi dell'art. 110, comma 3, della legge regionale 15/2010, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande appartengono ad un'unica tipologia e possono effettuare qualsiasi tipo di somministrazione, compresa quella di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nei limiti di quanto espressamente previsto nel **titolo igienico-sanitario e vendere per asporto tutti i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi.**
2. Il titolo di esercizio dell'attività consente il suo svolgimento anche in superfici esterne attrezzate, nel rispetto di quanto previsto nel regolamento comunale per l'occupazione del suolo pubblico e, trattandosi di aree private, dagli strumenti di governo del territorio.
3. Limitatamente alle zone o alle ipotesi in cui la distinzione è richiamata nell'allegato A, gli esercizi di somministrazione si distinguono nei seguenti tipi:
 - a1) Ristoranti, pizzerie ed altri esercizi abilitati, sotto il profilo igienico-sanitario, alla somministrazione completa di pasti e bevande, senza limitazioni;

- a2) Esercizi in cui almeno cinquanta per cento della superficie di somministrazione è occupata da arredi ed attrezzature per la vendita per asporto di cibi, quali tavole calde, rosticcerie, friggitorie;
- a3) Self-service, intesi come esercizi, dotati di appositi percorsi per il prelevamento dei cibi e bevande con pagamento alla cassa;
- a4) Esercizi di prevalente somministrazione di alimenti nei quali si svolgono attività musicali, di piano bar o spettacolo;
- b1) Esercizi nei quali la maggior parte della superficie di somministrazione è destinata alla somministrazione di bevande, quali bar, birrerie e simili;
- b2) Esercizi del tipo b1) nei quali nei quali si svolgono, anche saltuariamente, attività musicali, di piano bar, di spettacolo e di sala giochi;
- c) Esercizi di somministrazione annessi ad attività di trattenimento e svago nei quali la superficie di trattenimento risulta prevalente rispetto a quella di somministrazione,
- d) Esercizi di somministrazione di sole bevande analcoliche.
4. Nei casi in cui la differenziazione degli esercizi secondo i tipi indicati al comma 3 è richiamata all'allegato A, la modifica degli elementi che incidono sulla classificazione è oggetto di s.c.i.a., come previsto al punto 7.1 degli indirizzi regionali.

Art. 3 – Suddivisione del territorio in zone -

1. Ai fini del presente atto, conformemente alla pregressa programmazione commerciale, il territorio comunale di Assisi è suddiviso in quindici zone e precisamente:
- Zona 1. Assisi - Zona a monte
 - Zona 2. Assisi - Zona centrale
 - Zona 3. Assisi - Zona a valle
 - Zona 4. Costa di Trex-Armenzano-Santa Maria di Lignano
 - Zona 5. Pieve San Niccolo'-S.Presto-Porziano
 - Zona 6. Palazzo-Tordibetto-Mora

- Zona 7. Torchiagina-Pianello-Rocca Sant'Angelo-S.Gregorio
- Zona 8. S.Maria degli Angeli-centro
- Zona 9. S.Maria degli Angeli-zona di espansione
- Zona 10. Tordandrea
- Zona 11. Rivotorto
- Zona 12. Assisi - Zona di espansione
- Zona 13. Petignano
- Zona 14. Castelnuovo
- Zona 15. Viole - Capodacqua

Ove la zona è delimitata da strade, gli esercizi che si affacciano sulle medesime, o che comunque hanno accesso diretto dalle stesse, sottostanno al rispetto dei requisiti della zona più restrittiva.

Art. 4 – Obbligo del rispetto dei criteri e requisiti

1. L'obbligo del rispetto dei criteri di insediamento e dei requisiti minimi degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande previsti nel presente atto sussiste, nelle ipotesi previste dall'allegato A) .
2. I requisiti che debbono essere presenti nell'esercizio di somministrazione sono quelli relativi alla zona commerciale ove si intende aprire, ristrutturare, trasformare o trasferire lo stesso.
3. Non sono soggetti all'obbligo di adeguamento ai requisiti e criteri indicati nell'allegato A:
 - a) le attività di somministrazione di cui all'articolo 64, comma 7, del d.lgs. 59/2011, fatta eccezione per gli esercizi annessi ad attività principale di trattenimento e svago;
 - b) le attività di somministrazione annesse ad impianti di carburante per autotrazione.
4. Gli esercizi di somministrazione esistenti, a far data dall'entrata in vigore del presente atto, sono soggetti all'adeguamento dei requisiti previsti nell'Allegato A relativi a :
 - Prezzi
 - Impatto acustico;
 - Somministrazione esterna;
 - Divieto di trasformazione in tipologia c);
 - Servizi igienici per disabili, anche per le tipologie b) e d) di superficie inferiore a 250 mq (come quantificati dal D.M. 236/89) nelle ipotesi di:
 - ampliamento di superficie;

- trasferimento di attività in ubicazione o unità immobiliare diversa dalla precedente;
- Relativamente alle tipologie in questione (b. e d. con superficie inferiore a 250 mq) l'obbligo e da considerarsi assolto anche in locali esterni nella forma consorziata o convenzionata con altri esercizi posti nelle vicinanze.

Art. 5 – Conservazione dei requisiti

1. Ai sensi del punto 7.2 degli indirizzi regionali, i requisiti e criteri qualitativi degli esercizi debbono essere conservati nello svolgimento dell'attività e, in caso in cui vengano meno, devono essere ripristinati nel termine a tal fine assegnato dal Comune, decorso inutilmente il quale il comune adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione della attività fino a quando l'interessato non provveda a conformare detta attività. E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste all' **articolo 64 c. 8 del d.lgs. 59/2010** . E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento.
2. Il subentrante, anche a titolo temporaneo, in attività di somministrazione di alimenti e bevande, è tenuto ad adeguarsi ai criteri e requisiti indicati nell'allegato A qualora ricorra una delle ipotesi per le quali è previsto obbligo di adeguamento.
3. Il subentrante, anche a titolo temporaneo, è inoltre in ogni caso tenuto a conservare i requisiti e criteri qualitativi, se ad essi era tenuto il suo dante causa.

Art. 6 – Accertamento dei criteri e requisiti

1. Per l'applicazione dei requisiti qualitativi indicati all'allegato A, in relazione alle varie ipotesi ivi indicate, valgono le seguenti disposizioni:
 - a) per "superficie minima di somministrazione" si intende l'area, all'interno dei locali, destinata agli avventori, esclusi magazzini, servizi, cucine ed altri locali di lavorazione,
 - b) l'obbligo di "esposizione in maniera chiara dei menù e listini dei prezzi", sui singoli tavoli" è assolto curando la costante presenza di detti listini e menù sui tavoli, senza necessità di richiesta degli avventori;
 - c) l'obbligo di presentazione del "documento di valutazione di impatto acustico" sussiste in ogni caso di utilizzo di qualsiasi fonte sonora musicale, escluse le tv
 - d) L'interdizione di esercizi della tipologia C, nelle zone ove è prevista, implica l'impossibilità di abbinamento di attività di somministrazione ad altra attività di trattenimento o svago, con esclusione di teatri e cinema.

e) per “somministrazione esterna” si intende qualsiasi allestimento, anche in superfici ridotte, di tavoli, sedie, ombrelloni, anche su area privata. Per allestimenti etnici si intendono quelli correlati a tradizioni extraeuropee, quali ristoranti cinesi, orientali, sudamericani africani e simili;

f) Le limitazioni di cui al presente regolamento non si applicano alle autorizzazioni di somministrazione temporanee.

ALLEGATO A - Requisiti, criteri qualitativi e caratteristiche minime degli esercizi di somministrazione

	Tipi esercizio	ZONA 1.2.3 – Centro storico di Assisi	ZONA 8 - Centro di Santa Maria degli Angeli
Tipologie interdette	C	Divieto di apertura di nuovo esercizio, trasferimento di sede o trasformazione di attività esistenti, nella tipologia C, con esclusione di teatri e cinema	Divieto di apertura di nuovo esercizio, trasferimento di sede o trasformazione di attività esistenti, nella tipologia C, con esclusione di teatri e cinema.
Superficie minima di somministrazione	B-D	35 mq, solo nelle ipotesi di: <ul style="list-style-type: none"> • nuova apertura • trasferimento di sede 	35 mq, solo nelle ipotesi di: <ul style="list-style-type: none"> • nuova apertura • trasferimento di sede
Somministrazione esterna	Tutti	Divieto di allestimenti esterni tipicamente etnici e di allestimenti in contrasto con il regolamento di arredamento urbano.	Divieto di allestimenti esterni in contrasto con il regolamento di arredamento urbano.
INTERO TERRITORIO COMUNALE			
Servizi igienici per soggetti diversamente abili	B-D	Per esercizi inferiori a 250 mq (come quantificati dal D.M. 236/89) in ogni ipotesi di: <ul style="list-style-type: none"> • apertura di nuovo esercizio • trasferimento di sede • ampliamento della superficie di vendita. L'obbligo della presenza di servizi igienici adeguati per soggetti diversamente abili, di cui all'art. 7. 3 della DGR 847/11, è adempiuto, anche con servizi igienici per soggetti diversamente abili realizzati in spazi o locali esterni e/o in forma consorziate o convenzionata con altri esercizi contigui o posti nelle vicinanze .	
Prezzi	Tutti	Obbligo di esposizione in maniera chiara e visibile dei menù e listini dei prezzi, anche sui singoli tavoli.	
Impatto acustico	Tutti	Per l'utilizzo di qualsiasi fonte sonora musicale anche non amplificata ed anche in esercizi già autorizzati deve essere sempre presentato il documento di valutazione impatto acustico, con esclusione delle TV.	



CITTÀ DI
ASSISI
SERAPHICA CIVITAS



Assisi Patrimonio Mondiale